

**CRITERI E REQUISITI PER L'UTILIZZO DELLA DENOMINAZIONE AGGIUNTIVA "OSPITALITA' DIFFUSA", AI SENSI DELL'ARTICOLO 28 DELLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11**

Possono utilizzare la denominazione aggiuntiva "ospitalità diffusa" le aggregazioni che rispettino i seguenti criteri e requisiti, risultanti da loro atto costitutivo e statuto:

- a) Ambito territoriale di applicazione: i territori dei Comuni interamente montani, elencati nell'Allegato A della L.R. 8 agosto 2014, n. 25, nonché i territori dei Comuni, appartenenti ai Sistemi turistici tematici: "Pedemontana e colli" e "Po e suo Delta", come elencati nell'Allegato A), della DGR n. 1870 del 15 ottobre 2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) Forme di aggregazione: previste dall'articolo 5 della L.R. 30 maggio 2014, n. 13:
 - b.1) contratto di rete, come definito dalla legislazione vigente, o forme equivalenti di aggregazione, che mantengono l'autonomia giuridica e gestionale delle imprese partecipanti;
 - b.2) consorzio con attività esterna, società consortile o società cooperativa, ovvero riunite nella compagine sociale di società di capitali a controllo congiunto;
 - b.3) associazioni, anche temporanee e appositamente costituite per la realizzazione di un progetto comune;
- c) Tipologie di aderenti: possono aderire all'aggregazione di ospitalità diffusa le strutture ricettive previste dalla L.R. n. 11/2013, nonché le strutture che offrono servizi di interesse turistico tra cui le imprese di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, trattorie, etc.), agenzie di viaggio, agenzie immobiliari e altri soggetti complementari alla strutturazione dell'offerta turistica del borgo, paese o territorio interessato;
- d) Numero minimo di imprese aderenti: le aggregazioni che intendono utilizzare la denominazione "ospitalità diffusa" dovranno avere un numero di imprese aderenti non inferiore a tre;
- e) Tipologie e numero di servizi offerti: l'aggregazione che intende usufruire della denominazione "ospitalità diffusa" dovrà avere tra i propri aderenti almeno due strutture ricettive, almeno un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e garantire almeno un'offerta di 15 posti letto;
- f) Centro ricevimento per i turisti: funge anche da info-point turistico, secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 2287/2013 e s.m.i, fatta salva l'eventuale assenza di rete internet nelle zone in cui non sia disponibile la rete telematica;
- g) Modello di ospitalità diffusa: le aggregazioni che usufruiscono della denominazione aggiuntiva potranno rivolgersi a specifiche famiglie motivazionali della domanda quali ad esempio bike friendly accommodation and hospitality, mountain bike hospitality, trekking hospitality, ecc.;
- h) Coordinamento turistico: le aggregazioni riconosciute dalla Regione potranno aderire all'Organizzazione di Gestione della Destinazione eventualmente costituita, ai sensi della deliberazione n. 2286/2013 e successive modifiche ed integrazioni, nel territorio di pertinenza;
- i) Segno distintivo: l'aggregazione che utilizza la denominazione aggiuntiva ospitalità diffusa può individuare e utilizzare un segno distintivo e/o un claim caratterizzanti la propria offerta turistica.



5bdc0e71

